

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*Decreto n. 973 del 26/06/2021

Oggetto: Esclusione dalle procedure di sequestro, pignoramento o esecuzione forzata delle somme destinate alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella titolarità della contabilità speciale n. 5447 del Commissario Straordinario per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Richiamato** il comma 3, dell'art. 1 dell'OPCM del 9 luglio 2010, n. 3886, con il quale si autorizza l'apertura di una contabilità speciale ove il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana possono far confluire le somme richieste per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la nota prot. n. 71598 del 17 agosto 2010, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza per le Pubbliche Amministrazioni, ha comunicato l'apertura della Contabilità Speciale n. 5447, intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886-10, presso la Sezione di Tesoreria di Palermo;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nonché la titolarità delle relative contabilità speciali;
- Visti** l'art. 7, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, ai sensi del quale *“L'attuazione degli interventi è assicurata dal commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il DPCM del 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art 10 comma 11 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
- Vista** la legge del 23 dicembre 2014 n. 190, recante *“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare il comma 703 dell'art. 1 contenente disposizioni riguardanti le modalità di programmazione e di attuazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*,

con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto il Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni, scheda 5. B6 Azione 1, approvato con Delibera di Giunta n. 151 del 18.06.2014;

Visto l'art. 1, comma 800, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale "[i] fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 795 ..., ivi compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali... non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime".

Considerato che le risorse destinate alla contabilità speciale dell' Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono vincolate alla realizzazione degli interventi finanziati mediante fondi elencati all'art 1 comma 800 della legge 28 dicembre 2015;

Considerato che, pertanto, le risorse destinate al finanziamento degli interventi di competenza dell' Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono impignorabili;

Tutto ciò visto e considerato,

il Soggetto Attuatore dell'Ufficio del Commissario di Governo, tenuto conto dei numerosi coinvolgimenti delle risorse destinate ai finanziamenti di cui sopra in procedimenti di espropriazione forzata presso terzi, attivati presso gli Istituti di credito accreditati,

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Impignorabilità)

Di prendere atto, alla luce del quadro normativo di riferimento, che le risorse destinate al finanziamento degli interventi di competenza dell' Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, conseguentemente, depositate nella contabilità speciale n. 5447, istituita presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo num. 515, sono impignorabili e non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento.

Art. 3

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso alla Banca D'Italia e alle Avvocature Distrettuali dello Stato di Palermo di Catania e di Messina.



Il Soggetto Attuatore

(Arch. Salvatore Lizzio)



SALVATORE LIZZIO
25.06.2024 15:15:38
GMT+01:00